SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 dicembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. **222.**

Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. *(10G0241)* . . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2009.

Autorizzazione ad assumere, per le esigenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altre n. 6 Amministrazioni, mediante procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. *(10A15017)* . . . . *Pag.* 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 28 settembre 2010.

Modificazioni al decreto 574/Ric. del 23 marzo 2006, di ammissione agli interventi di alcuni progetti di ricerca e formazione. (Decreto n. 585/Ric.). *(10A15014)* . . . . *Pag.* 16

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Milano Percorsi S.r.l.», in Milano. *(10A14541)* . . . . *Pag.* 20

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Antemar Società Cooperativa», in Mazara del Vallo. *(10A14542)* . . . . *Pag.* 20

Ministero della salute

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicolae Floriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14802)* *Pag.* 21

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Baciu Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14805)* *Pag.* 22

DECRETO 24 novembre 2010.

Rettifica del decreto 6 dicembre 2001 di riconoscimento, alla sig.ra Wcisto Zofia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A14803)* . . . . *Pag.* 22

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 30 novembre 2010.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Genova. *(10A15016)* . . . . *Pag.* 23

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 19 novembre 2010.

Variazione di denominazione di varietà di barbabietola da zucchero iscritta al registro delle varietà di specie agrarie. *(10A14799)*. . . . . *Pag.* 26

DECRETO 25 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «S.CHI.A. – Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(10A14800)* . . . . . . *Pag.* 26

DECRETO 25 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(10A14801)* . . . . *Pag.* 28

DECRETO 25 novembre 2010.

Concessione del periodo di adattamento relativo all'utilizzo della denominazione «Salame tipo Felino». *(10A14804)* . . . . *Pag.* 30

DECRETO 7 dicembre 2010.

Rettifica del decreto 5 ottobre 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo». *(10A15243)* *Pag.* 30

DECRETO 9 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cirò». *(10A15120)* . . . . *Pag.* 31

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 15 ottobre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Eurocoop - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Bari. *(10A14945)* . . . . *Pag.* 37

DECRETO 15 ottobre 2010.

Nomina del commissario liquidatore della «Filippo Turati – Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Sassari. *(10A14946)* . . . . *Pag.* 38

DECRETO 22 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione alla società OCE – Organismo di Certificazione Europea S.r.l., in Palestrina, quale organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE. *(10A15203)* . . *Pag.* 38

DECRETO 25 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Istituto ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l., in Rho, quale organismo notificato per la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale comprese nella direttiva 89/686/CE. *(10A15201)* . *Pag.* 40
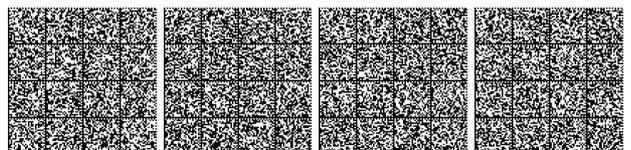
DECRETO 25 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione alla società ANCCP S.r.l., in Milano, quale organismo notificato per la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale comprese nella direttiva 89/686/CE. *(10A15202)* . . . . *Pag.* 42

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Puernol» *(10A15008)* . . . . *Pag.* 43

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Natovit» *(10A15009)* . . . . *Pag.* 43

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimesulide Aurobindo» *(10A15010)* . . . . *Pag.* 44

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Hospira» *(10A15011)*. . . . . *Pag.* 44

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicardipina Dorom» *(10A15012)*. . . . . *Pag.* 44

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una richiesta di referendum popolare *(10A15384)* . . . . *Pag.* 44

Ministero degli affari esteri

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Leon (Nicaragua) *(10A14585)* . . . . *Pag.* 44

Soppressione dell'Agenzia consolare d'Italia a Mannhein e modifica del Consolato Generale d'Italia a Stoccarda. *(10A14586)* . . . . *Pag.* 45

Soppressione del Consolato d'Italia a Durban (Sud Africa) e modifica della circoscrizione consolare del Consolato Generale d'Italia a Johannesburg (Sud Africa). *(10A14587)* . . . . *Pag.* 45

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario di Charlotte (Stati Uniti). *(10A15015)* . . . . *Pag.* 46

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Provvedimento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, per il progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 780 MW, localizzato nel Comune di Venafro presentato da «Molisenergy», in Napoli. *(10A14584)* . . . . *Pag.* 46

Ministero dell'interno

Trasferimento delle abilitazioni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione originariamente rilasciate a «Rina S.p.a.», a «Rina Service S.p.a.» in conseguenza del conferimento di un ramo d'azienda. *(10A15083)* . . . . *Pag.* 46

Ministero della salute

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Unidox 10% Premix 100 mg/g». *(10A14588)* *Pag.* 47

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Socatil». *(10A14589)*. . . . . *Pag.* 47

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Parere inerente la richiesta di modifica della Denominazione di origine controllata «Controguerra» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(10A15185)* . . . . *Pag.* 47

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 31 del 25 novembre 2010 *(10A15013)* . . . . *Pag.* 54

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 282

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2010.

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2010. *(10A15355)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 283

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 15 ottobre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.R.E.A. - Consorzio Artigiani Edili ed Affini - Società cooperativa in sigla Consorzio C.A.R.E.A. Soc. Coop.», in Forlì e nomina dei commissari liquidatori. *(10A15216)*

DECRETO 15 ottobre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. S.E.A. Servizi Esercenti Associati - Società cooperativa a r.l.», in Pesaro e nomina dei commissari liquidatori. *(10A15217)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. coop. Traslochi * La Freccia Fiorentina - Soc. coop. a r.l.», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. *(10A15218)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Acli Casa Carpi - Società cooperativa in liquidazione», in Carpi e nomina del commissario liquidatore. *(10A15219)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Libertas Zola - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Zola Predosa e nomina del commissario liquidatore. *(10A15220)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Litoralsind Viaggi - Soc. coop. a r.l.», in Livorno e nomina del commissario liquidatore. *(10A15221)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Agricola La Sammarzanese», in San Marzano di San Giuseppe e nomina del commissario liquidatore. *(10A15222)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. coop. C.M.G. - Società cooperativa», in Parma e nomina del commissario liquidatore. *(10A15223)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. coop. Gioc'onda - Società cooperativa sociale Onlus», in Cremona e nomina del commissario liquidatore. *(10A15224)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Servizi Interportuali - C.S.I. S.c. a r.l.», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore. *(10A15225)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola Madonna della Coltura», in Parabita e nomina del commissario liquidatore. *(10A15226)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Servizi Acli Valtaro - Società cooperativa a responsabilità limitata o in forma abbreviata Acli Valtaro S.C.R.L.», in Borgo Val di Taro e nomina del commissario liquidatore. *(10A15227)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Metronotte 2000», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore. *(10A15228)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società La Serenissima - Società cooperativa edilizia», in Massa e nomina del commissario liquidatore. *(10A15229)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Essegi - Società cooperativa sociale», in Novara e nomina del commissario liquidatore. *(10A15230)*

DECRETO 11 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola Orizzonti + Società cooperativa», in Foligno e nomina del commissario liquidatore. *(10A15231)*
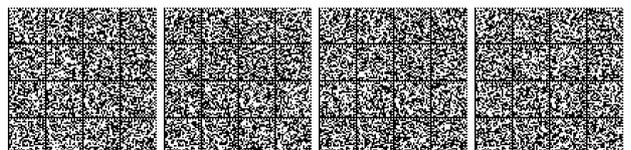
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. **222**.

Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;

Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;

Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili;

Sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 dicembre 2009, del 10 maggio 2010, e del 12 luglio 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Ritenuto di non adeguarsi alla condizione sub *c)* cui è condizionato il citato parere favorevole della Commissione parlamentare, in quanto è necessario contemperare il mantenimento di una adeguata rappresentatività in seno agli organi dell'ente con l'obbligo di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle condizioni *a)* e *b)* del citato parere della Commissione parlamentare ed all'articolo 6 del decreto legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Riordino dell'organismo

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è disposto il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.

2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede legale in Gardone Val Trompia.

Art. 2.

Compiti

1. Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche ed alle vigenti disposizioni normative, nonché gli altri compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.

2. Il Banco svolge altresì attività e servizi tecnici, coerenti con i compiti di cui al comma 1, affidate mediante convenzione da amministrazioni ed organismi pubblici o privati, con corrispettivo.

3. Il Banco può stipulare per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.

4. Mediante convenzione con il Ministero dello sviluppo economico sono regolati i rapporti per l'esercizio dei compiti di punzonatura previsti dalle vigenti disposizioni con assunzione dei relativi oneri a carico del Banco.

Art. 3.

Autonomia statutaria e organizzativa

1. In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco è riconosciuta autonomia statutaria ed organizzativa, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco.

2. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed è sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e della difesa.

3. Lo Statuto determina:

a) le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche;

b) le modalità di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari;

c) l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche.

4. Lo Statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di:

a) criteri e modalità per la designazione del Direttore generale in relazione a requisiti di professionalità ed onorabilità;

b) gestione del personale;

c) definizione delle aree di responsabilità delle strutture interne;

d) definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;

e) criteri e modalità per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi del Banco:

a) l'Assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Per i componenti degli organi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non sono previsti compensi; per la partecipazione ai lavori dell'Assemblea di cui alla predetta lettera *a)* non sono corrisposti rimborsi di spese, anche di viaggio, da parte del Banco.

3. Per la ricostituzione degli organi ai sensi dell'articolo 14, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, la spesa complessiva per oneri di funzionamento degli organi del Banco non può essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalità risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, ridotta del trenta per cento.

4. I compensi dei componenti degli organi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 sono determinati secondo i criteri fissati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001.

5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obiettivi di razionalizzazione delle spese sulla base della normativa vigente, da valutare ai fini dell'approvazione degli atti deliberativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b).*

Art. 5.

Assemblea dei partecipanti

1. È istituita l'Assemblea dei partecipanti, quale espressione della forma associativa originaria dell'ente, nel rispetto del criterio di rappresentanza di organismi e categorie presenti nel Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in numero complessivamente non superiore alle 12 unità e nel rispetto delle vigenti proporzioni tra rappresentanze diverse.

2. L'Assemblea dei partecipanti resta in carica quattro anni e delibera sulle seguenti materie:

a) adozione dello Statuto e sue modificazioni;

b) linee programmatorie generali delle attività;

c) articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del Consiglio di amministrazione;

d) promozione di forme collaborative tra il Banco ed altri organismi pubblici e privati;

e) questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la metà dei consiglieri di amministrazione;

f) questioni attribuite espressamente dallo Statuto.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Il Consiglio di amministrazione, che resta in carica quattro anni, è costituito da cinque componenti, di cui uno per la categoria dei fabbricanti di armi, uno per la categoria dei fabbricanti di munizioni uno in rappresentanza rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine a:

a) individuazione degli obiettivi programmatici delle attività del Banco;

b) verifica dell'attuazione dei programmi;

c) atti organizzativi interni;

d) piano triennale, piano annuale di attività e loro aggiornamenti;

e) bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relative relazioni.

4. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, per gravi violazioni di legge o dei fini istituzionali del Banco. Con lo stesso decreto, per l'amministrazione del Banco è nominato, per un periodo non superiore ad un anno, un Commissario straordinario cui viene corrisposta un'indennità, con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Presidente

1. Il Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, è nominato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e resta in carica quattro anni.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Banco e convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

2. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri di cui uno designato dall'Assemblea dei partecipanti, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico ed uno che presiede il Collegio, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile del Banco.

Art. 9.

Direttore generale

1. Il Direttore generale del Banco è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno, su designazione del Consiglio di amministrazione, con rapporto di lavoro regolato secondo la vigente disciplina contrattuale di riferimento.

2. Il Direttore generale è l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il Direttore generale propone al Consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore.

3. Il Direttore generale è responsabile della gestione del Banco; egli assicura la funzionalità dell'ente e la continuità dell'esercizio dei relativi compiti di istituto.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario.

Art. 10.

Fonti di finanziamento

1. Il Banco, senza oneri a carico dello Stato, provvede al finanziamento delle proprie attività attraverso:

a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

b) corrispettivi per prestazioni di servizi;

c) rendite del patrimonio;

d) donazioni, lasciti e liberalità, previa accettazione deliberata dal Consiglio di amministrazione;

e) eventuali altre entrate.

2. Le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello sviluppo economico sulla proposta del Consiglio di amministrazione del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota delle spese generali ad esse imputabili.

Art. 11.

Gestione finanziaria e contabile

1. Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile.

2. L'esercizio finanziario ha inizio il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12.

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. È fatto divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco ed, in particolare, di svolgere attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.

Art. 13.

Vigilanza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico i seguenti atti deliberativi:

a) i regolamenti interni di natura amministrativa;

b) i bilanci e i piani deliberati dal Consiglio di amministrazione;

c) la determinazione dei contributi e delle tariffe ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

d) la partecipazione ad organismi societari;

e) l'istituzione di sezioni locali del Banco;

f) i compensi degli organi, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 4.

2. I regolamenti interni che rivestono natura tecnica sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa; il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito in ordine a quanto previsto dalla lettera *f)* del comma 1.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, nonché quanto previsto dall'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalle vigenti disposizioni contabili sui controlli dei bilanci degli enti pubblici, le restanti deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 divengono esecutive se, nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero dello sviluppo economico non ne dispone l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.

4. Il Ministero dello sviluppo economico può sospendere i termini di cui al comma 3, per una sola volta e per un periodo di pari durata.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Gli organi del Banco sono ricostituiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il nuovo statuto del Banco è deliberato dall'Assemblea dei partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In caso di mancata ricostituzione degli organi o deliberazione del nuovo statuto entro i termini di cui ai commi 1 e 2, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per i relativi adempimenti.

4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

5. La composizione dell'Assemblea dei partecipanti e del Consiglio di amministrazione, in sede di prima attuazione del presente regolamento, è definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Fermi restando i compiti di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, il Banco presenta semestralmente al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto con riguardo in particolare agli effetti su di essi del processo di riordino e contenimento delle spese.

Art. 15.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 8, 9, 12, 15 del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;

b) l'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;

d) l'articolo 10, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

MARONI, *Ministro dell'interno*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo dell'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile è il seguente:

«Art. 5 *(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi).* — 1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis *(Testi unici compilativi).* — 1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell' articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell' articolo 16, primo comma, numero 3°, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell' articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

— Il testo dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) è il seguente:

«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

— Il testo dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria è il seguente:

«Art. 26 *(Taglia-enti).* — 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppres-

si al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l' allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;

b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;

c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

5. All' articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall' articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».

— Il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, è il seguente:

«Art. 17 *(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti).* — 1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. *(Abrogato)*

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

4-*bis*. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. *(Abrogato)*

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*h)* la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. *(Abrogato)*

8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati.

9.*(Abrogato)*

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell' articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere,

limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. *(Abrogato)*

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente».

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

22-*bis*. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-*ter*. La revoca disposta ai sensi del comma 22-*bis* integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-*ter*. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-*bis*, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-*bis* sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera *a)*, pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. L' articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all' articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto».

27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«c-*bis*) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 57-*bis* (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). — 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera *f)*, sono inserite le seguenti:

«f-*bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».

30-*bis*. Dopo il comma 1 dell' articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità».

30-*ter*. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-*quater*. All' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.»;

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».

30-*quinquies*. Il' articolo 10-*bis*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma: «46-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34-*bis*. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35-*bis*. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-*ter*. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 35-*ter*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-*quinquies*. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all' articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

35-*sexies*. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-*septies*, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell' articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

35-*septies*. Per le finalità di cui al comma 35-*sexies*, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-*octies*. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all' articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

35-*novies*. Il comma 11 dell' articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

35-*decies*. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell' articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

35-*undecies*. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-*duodecies*. Il credito d'imposta di cui al comma 35-*undecies* non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.

Il testo dell'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è il seguente:

«Art. 6 *(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi.)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comun-

que denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i

limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

15. All'art. 41, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

21-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

21-*ter*. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
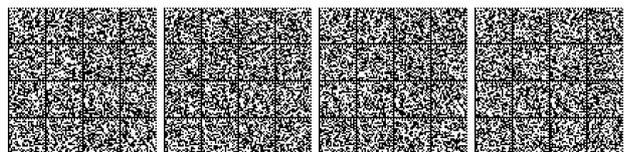
21-*quater*. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

21-*quinquies*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all' articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

21-*sexies*. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

21-*septies*. All' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «immediatamente» è soppressa.

— Il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.

— Il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20 è pubblicato nella *G.U.* n. RU 00020 00079 del 03/02/1910.

— Il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152 recante Obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili, è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1924, n. 34.

La legge 23 febbraio 1960, n. 186 recante Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili è pubblicata nella *G.U.* 23 marzo 1960, n. 71.

Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612 recante Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili, è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1965, n. 47.

— La legge 12 dicembre 1973, n. 993 recante Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, è pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1974, n. 46.

— La legge 18 aprile 1975, n. 110 recante Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.

— La legge 6 dicembre 1993, n. 509 recante Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile, è pubblicata nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1993, n. 289.

— Il testo dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 recante Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005:

«19. È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'articolo 6 del decreto legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010 n.122, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili è il seguente:

«3. Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.».

— Il testo dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509 recante Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile è il seguente:

«8. Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti.

2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.
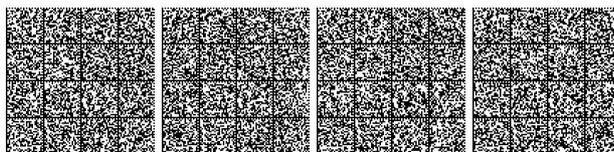
4. La Commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 , per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9, nonché sulla definizione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1.

6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.».

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, si vedano le note all'articolo 10.

— Il testo dell'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, è il seguente:

«30. *(Controllo sui bilanci di previsione).* — Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazioni e contabilità degli enti pubblici.

Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente comprendente la consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica.

Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da parte dei Ministeri vigilanti.

Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259.».

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti al regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20 alla legge 23 febbraio 1960, n. 186 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612 si vedano le note alle premesse:

— Si riporta il testo dell' articolo 10, della citata legge 6 dicembre 1993, n. 509 come modificato dal presente decreto:

«10. Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso.

(Abrogato)».

10G0241

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2009.

Autorizzazione ad assumere, per le esigenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altre n. 6 Amministrazioni, mediante procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 66, comma 5, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale prevede, per l'anno 2009, che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 526, della predetta legge n. 296 del 27 dicembre 2006, così come modificato dal decreto legge n. 112 del 2008 che rinvia alle amministrazioni di cui al precedente comma 523 del medesimo articolo;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 27 dicembre 2006, così come modificato dal decreto legge n. 112 del 2008 che individua quali destinatari della norma: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs. n.165 del 2001;

Visto l'art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purché

sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure selettive; e che le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi da 90 a 94, che amplia la platea dei destinatari della stabilizzazione;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni ed integrazioni, in legge 23 aprile 2009, n. 3, ed in particolare l'art. 6-*bis* che reca reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'art. 66, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto legge n. 112 del 2008, concernenti rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'art. 74, del decreto legge 112 del 2008;

Visto il comma 6-*bis* del citato art. 74 del decreto legge n. 112 del 2008 che esclude dall'applicazione dell'art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

Visto il comma 17 del citato articolo art. 17, del decreto legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;

Viste le note delle Amministrazioni ed Enti con le quali chiedono l'autorizzazione alla stabilizzazione di personale, ai sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, da cui devono essere decurtati gli importi relativi alle unità cessate per mobilità, e dei relativi oneri;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;

Ritenuto di accogliere l'urgenza rappresentata di assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale, salvo specifiche deroghe espressamente previste dalla legge;

Tenuto Conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, sono autorizzate le assunzioni, mediante procedure di stabilizzazione, di cui alla Tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, e nel limite delle unità di personale e delle risorse finanziarie indicate per ciascuna amministrazione. Sono, altresì, autorizzate, come indicato nella medesima Tabella, le assunzioni di n. 67 unità di personale nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 6-*bis* del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni ed integrazioni, in legge 23 aprile 2009, da effettuare previo espletamento di procedure concorsuali.

2. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

3. Rimane fermo, per le amministrazioni destinatarie, il blocco delle assunzioni previsto dall'art. 17, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 come richiamato nelle premesse del presente decreto.

4. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Sarà cura delle amministrazioni verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di stabilizzazione, nel rispetto della Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007 e della circolare dello stesso Ministro n. 5 del 18 aprile 2008. Le stesse amministrazioni sono responsabili degli accertamenti effettuati e della regolarità delle assunzioni a tempo indeterminato che ne derivano.

5. Per le assunzioni di cui al comma 1 le amministrazioni sono tenute, entro e non oltre il 31 marzo 2011, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale stabilizzato, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di stabilizzazione dovranno altresì fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

6. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero Istruzione università e Ricerca, del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali (ex Salute), del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero infrastrutture e trasporti (settore infrastrutture), del Ministero dell'interno - Vigili del fuoco, del Ministero della difesa - Arma dei Carabinieri e del bilancio dell'Ente nazionale dell'aviazione civile.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 284

ALLEGATO

Tabella allegata

Assunzioni a tempo indeterminato mediante stabilizzazione ex art.66, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n.133 del 2008						
Amministrazione	**Unità**	**Totale onere annuo a regime**	**Risparmi per cessazioni anno 2008**	**Risparmio 10% ces.2008**	**unità cessate**	**10%unità cessate**
MIUR	2	64.954,00	1.158.887,86	115.888,79	34	3
Ministero lavoro(ex salute)	7	212.722,65	2.500.260,61	250.026,06	67	7
Ministero sviluppo economico	12	432.121,92	5.009.090,70	500.909,07	115	12
Ministero Interno Corpo Vigili del fuoco	95	3.223.445,00	36.329.233,00	3.632.923,30	952	95
Ministero infrastrutture e trasporti-Ramo infrastrutture	7	239.885,93	2.871.921,12	287.192,11	78	8
Ente nazionale per l'aviazione civile	3	108.441,18	1.333.824,67	133.382,47	40	4
Ministero della difesa Arma dei Carabinieri	67	3.129.299,00	100.238.292,18	10.023.829,22	2085	208

10A15017

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 settembre 2010.

Modificazioni al decreto 574/Ric. del 23 marzo 2006, di ammissione agli interventi di alcuni progetti di ricerca e formazione. (Decreto n. 585/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca (nel seguito *FAR)* e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MUR per la realizzazione di obiettivi specifici e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 685/Ric. del 22 ottobre 2009 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;
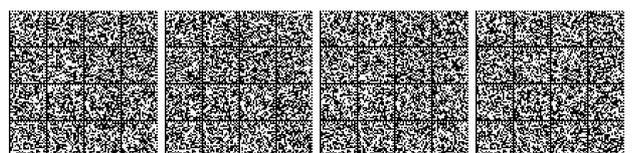
Visto il decreto direttoriale 16 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2004, recante: «Invito alla presentazione, ai sensi dell'art.12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di progetti di ricerca e formazione per la realizzazione di obiettivi specifici nel settore dell'ICT Informations and Communications Technologies»;

Visto il decreto direttoriale n. 574/Ric. del 23 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2006, con il quale, tra gli altri, è stato ammesso agli interventi nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate, il progetto n. 4434/ICT - Tema 1, dal titolo per la ricerca «ConnectToLife - Sviluppo dell'infrastruttura software atta alla realizzazione di una piattaforma distribuita per consentire l'accesso on-demand ai dati e immagini cliniche da parte di distretti sanitari e cluster ospedalieri» e per la formazione piano formativo per lo sviluppo e commercializzazione dell'infrastruttura software atta alla realizzazione di una piattaforma distribuita per consentire l'accesso on-demand ai dati e immagini cliniche da parte di distretti sanitari e cluster ospedalieri» beneficiari: «Ferrania Technologies S.p.a.», Università degli studi di Pisa - dipartimento oncologia dei trapianti e delle nuove tecnologie in medicina, Università degli studi di Roma «La Sapienza» - dipartimento scienze radiologiche;

Visto il contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e contributo nella spesa stipulato in data 2 ottobre 2007 tra il soggetto convenzionato «Prominvestment S.p.a.» e i soggetti sopra indicati;

Vista la nota «Ferrania Technologies» del 2 luglio 2008 prot. Miur n. 6166 del 9 luglio 2008 con la quale la società ha comunicato l'avvenuta cessione del ramo d'azienda di «Ferrania Technologies S.p.a.» denominato RIS/PACS, che include il contratto di finanziamento in argomento, alla «NoemaLife S.p.a.», atto a rogito in data 31 maggio 2008 del notaio dott. Agostino Firpo di Savona n. 47.557 di repertorio, società che è subentrata in pieno diritto in tutti i beni e i rapporti giuridici di qualsiasi natura, inclusi i beni immateriali di proprietà intellettuale, facenti parte del ramo d'azienda trasferito;

Viste le note «NoemaLife S.p.a.» del 16 settembre 2008 prot. Miur 7700 del 19 settembre 2008 e del 14 novembre 2008 prot, Miur 11007 del 17 dicembre 2009 con le quali «NoemaLife», a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda di «Ferrania Technologies S.p.a.», ha avanzato una proposta di rimodulazione delle attività progettuali di ricerca e formazione con riferimento alle modalità di attuazione del programma, a una diversa distribuzione delle voci di costo e luogo di svolgimento inizialmente previste, richiedendo altresì una proroga di dodici mesi del progetto di ricerca e la variazione della data inizio progetto di formazione al 1° luglio 2008, durata ventiquattro mesi, con termine al 30 giugno 2010;

Acquisiti gli esiti positivi dei supplementi istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato in merito a tali modifiche;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato, ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che, nella seduta del 24 marzo 2010, sulla base delle risultanze degli aggiornamenti istruttori sopraddetti, ha preso atto della cessione del ramo di azienda denominato RIS/PACS da parte di «Ferrania Technologies» alla «NoemaLife S.p.a.» e del conseguente subentro di «NoemaLife S.p.a.» nella co-titolarità del progetto per la quota parte di finanziamento di pertinenza di «Ferrania Technologies», esprimendo altresì parere favorevole alla rimodulazione proposta per le attività di ricerca e formazione;

Considerato che le variazioni proposte non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non comportano incrementi delle spese e non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale;

Fermo restando il costo totale ammesso e il totale finanziamento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti contraenti sono autorizzati, nell'ambito del contratto di finanziamento del progetto di ricerca e formazione n. 4434/ICT - Bando ICT - Tema 1, alle variazioni citate in premessa, relativamente al subentro da parte di «NoemaLife S.p.a.» - Bologna, nella co-titolarità del contratto stesso, a seguito dell'acquisizione da parte della stessa del ramo d'azienda di «Ferrania Technologies» denominato RIS/PACS, alla rimodulazione delle attività progettuali di ricerca e formazione, alla proroga del progetto di ricerca con termine al 14 settembre 2010 e alla variazione della data inizio del progetto di formazione al 1° luglio 2008, durata ventiquattro mesi, con termine al 30 giugno 2010.

L'allegata scheda riepilogativa, così come consegue alle variazioni di cui sopra, costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'istituto convenzionato provvede a regolarizzare il contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui al citato decreto ministeriale n. 574 del 23 marzo 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Legge 297/1999 – D.M. 593/2000 Art. 12 • Protocollo N. 4434/ICT Allegato

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4434/ICT del 23/04/2004

• Tema 1 - Realizzazione di piattaforme ICT innovative finalizzate a nuovi processi e tecnologie per distretti e filiere industriali

• Progetto di Ricerca

Titolo: ConnecToLife - Sviluppo dell''infrastruttura software atta alla realizzazione di una piattaforma distribuita per consentire l''accesso on-demand ai dati e immagini cliniche da parte di distretti sanitari e cluster ospedalieri

Inizio e ammisibilità dei costi: 15/09/2006

Durata Mesi: 36

• Progetto di Formazione

Titolo: Piano Formativo per lo sviluppo e commercializzazione dell'infrastruttura software atta alla realizzazione di una piattaforma distribuita per consentire l'accesso on-demand ai dati e immagini cliniche da parte di distretti sanitari e cluster ospedalieri

Inizio e ammisibilità dei costi:01/07/2008

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

NOEMALIFE S.P.A.
Bologna (BO)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA- DIP. DI ONCOLOGIA DEI TRAPIANTI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN MEDICINA
Pisa (PI)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - DIP. SCIENZE RADIOLOGICHE
Roma (RM

• Costo Totale ammesso Euro 3.400.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.500.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.400.000,00
- di cui Attività di Formazione Euro 500.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	785.600,00	746.240,00	1.531.840,00	500.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	180.000,00	30.000,00	210.000,00	0,0
Non Eleggibile	534.400,00	623.760,00	1.158.160,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500.000,00	1.400.000,00	2.900.000,00	500.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.423.592,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	923.592,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	500.000,00
Credito Agevolato per Ricerca	fino a Euro	1.468.408,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.468.408,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni

10A15014
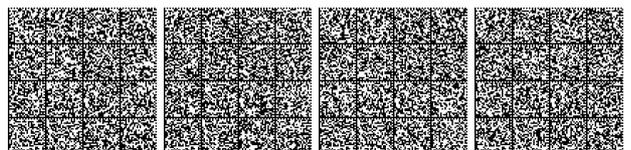
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Milano Percorsi S.r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 30 luglio 2010 prot. m. dg DAG 9 agosto 2010 n. 107005.E con la quale il dott. Viscardi Luca, nato a Milano il 15 agosto 1985, in qualità di legale rappresentante della società «Milano Percorsi Srl», con sede legale in Milano, via A. Doria, 56, C.F e P.IVA 06999340968, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Milano Percorsi Srl» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Milano, via A. Doria, 56;

che i formatori nelle persone di:

dott. Guadalupi Marcello, nato a Brindisi il 23 maggio 1959,

dott. Munafò Giuseppe, nato a Milano il 31 luglio 1963,

dott. Pigoli Laura, nata a Milano il 15 settembre 1961,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della società «Milano Percorsi Srl», con sede legale in Milano, via A. Doria, 56, C.F e P.IVA 06999340968, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 29 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14541

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Antemar Società Cooperativa», in Mazara del Vallo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 20 luglio 2010 prot. m. dg DAG 10 agosto 2010 n. 107622.E con la quale il dott. Pecorella Vito, nato a Salemi (Trapani) il 1° novembre 1944, in qualità di legale rappresentante della società «Antemar Società Cooperativa», con sede legale in Mazara del Vallo (Trapani), viale Olanda n. 13, P. IVA n. 01267320818, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Antemar Società Cooperativa» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di quattro sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Mazara del Vallo, viale Olanda n. 13; Marsala, viale della Gioventù (Pal. Giattino); Erice Casasanta, via Cosenza n. 119 e Alcamo, viale Italia n. 27/D;

che i formatori nelle persone di:

avv. D'Andrea Biagio, nato a Mazara del Vallo il 1° dicembre 1945,

dott. Puma Antonino, nato a Mazara del Vallo il 14 gennaio 1946,

prof. Albanese Umberto, nato a Palermo il 19 agosto 1936,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della società «Antemar Società Cooperativa», con sede legale in Mazara del Vallo (Trapani), viale Olanda n. 13, P. IVA n. 01267320818, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 28 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14542

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicolae Floriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nicolae Floriana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Nivel III Calificare domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Nivel III Calificare domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 2008 dalla sig.ra Nicolae Floriana, nata a Corabia (Romania) il giorno 14 maggio 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Nicolae Floriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14802

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Baciu Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Baciu Laura, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Sf Iosif» di Bucarest nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Sf. Iosif» di Bucarest nell'anno 1995 dalla sig.ra Baciu Laura, nata a Botosani (Romania) il 18 gennaio 1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Baciu Laura è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14805

DECRETO 24 novembre 2010.

Rettifica del decreto 6 dicembre 2001 di riconoscimento, alla sig.ra Wcisto Zofia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto dirigenziale datato 6 dicembre 2001, prot. DIRP/III/01-11047, con il quale il titolo professionale di «pielegniarka» conseguito in Polonia nell'anno 1976 dalla signora «WCISTO Zofia» nata a «Czestochowa» (Polonia) il 15 maggio 1955, è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista l'istanza in data 15 aprile 2010 con la quale la signora Świerdza Zofia ha rappresentato, tra l'altro, l'errata indicazione del suo cognome sul decreto sopra citato, riportato come «WCISTO» anziché «Wcisło»;

Rilevato, inoltre, che sul medesimo decreto è stato erroneamente riportato anche il luogo di nascita della richiedente, indicato in «Czestochowa» anziché «Włoszczowa»;

Accertato che Wcisto Zofia, Wcisło Zofia e Świerdza Zofia si identificano nella stessa persona, nata a Włoszczowa (Polonia) il 15 maggio 1955;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il provvedimento summenzionato in ordine al cognome ed al luogo di nascita della richiedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto dirigenziale datato 6 dicembre 2001, con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale di «pielegniarka» conseguito in Polonia nell'anno 1976 dalla signora «Wcisto Zofia», nata a «Czestochowa» (Polonia) il giorno 15 maggio 1955, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, è modificato come di seguito riportato;

Nella premessa, al primo capoverso, e nel dispositivo, agli articoli 1, e 2, al posto di «Wcisto» leggasi «Wcisło»;

Nel dispositivo, all'art. 1, al posto di «Czestochowa» leggasi «Wloszczowa».

2. Il presente decreto di rettifica dispiega efficacia a decorrere dal 6 dicembre 2001.

3. Il presente decreto di rettifica, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14803

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 novembre 2010.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Genova.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto di designazione n. 28/9 luglio 2010 con il quale il presidente designa la sig.ra Loredana Maria Sardi quale consigliera provinciale supplente della provincia di Genova;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Loredana Maria Sardi allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Genova;

Decreta:

La sig.ra Loredana Maria Sardi è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

ALLEGATO

CURRICULUM PERSONALE

Loredana SARDI

insegnante di Educazione Tecnica nella scuola media di primo grado dal 1976 (nei ruoli dello Stato dal 1978), in possesso del titolo di Specializzazione polivalente per l'insegnamento ad alunni portatori di handicap.

Dall'a.s. 1990/91 in servizio presso la Scuola Media Statale RIZZO- ALESSI di Genova Pegli, nella quale per tre mandati ha ricoperto la carica di membro del Consiglio d'Istituto e di membro effettivo del Comitato di Valutazione del servizio; eletta nel dicembre 2000 RSU (Rappresentante Sindacale Unitario) nelle liste CISL e già RSA per la stessa sigla sindacale. Facente parte del Consiglio d'Istituto e in precedenza della Commissione Elettorale della scuola, anche nella scuola di precedente titolarità (S.M.S. D. Alighieri di Genova Sestri P.)

Eletta nel **CSP** (Consiglio Scolastico Provinciale) per la prima volta nel 1991 e nominata nel suo interno **Presidente** della " Commissione per la medicina scolastica, l'assistenza psicopedagogia o l'insegnamento degli handicappati" e membro effettivo del **Consiglio di Disciplina** del personale docente della scuola media della provincia di Genova.
Membro della **Giunta Esecutiva** dello stesso dal 1993.
Riconfermata nelle elezioni scolastiche degli Organi Collegiali del novembre 1996 membro del Consiglio Scolastico provinciale e della sua Giunta, nonché componente del Consiglio di Disciplina.

Membro del Consiglio Direttivo e della Segreteria del SISM CISL (Sindacato Italiano Scuola Media) Territoriale di Genova dal 1990 e dallo stesso anno componente del Consiglio Direttivo Regionale del SISM LIGURIA e **Responsabile Femminile** dello stesso.
Responsabile Regionale Donne della CISL Scuola e componente del **Coordinamento Nazionale Donne CISL SCUOLA** fino al 2009.
Dal 2001 al 2003 ricopre la carica di Segretario Aggiunto CISL SCUOLA (fusione di SISM e SINASCEL) di Genova e membro del Consiglio Generale Regionale CISL SCUOLA LIGURIA. Nel 2005 viene riconfermata nella Segreteria e nel Consiglio Generale Territoriale e in quello regionale della CISL SCUOLA, per essere eletta nel giugno 2006 **Segretario Generale della CISL SCUOLA**, carica mantenuta fino all'ottobre 2007.

Appartenente dal 1994 al Gruppo di lavoro per le **Pari Opportunità** del Provveditorato di Genova oggi **Comitato P.O.** della Direzione Scolastica Regionale.
Nel 1996 facente parte della **Consulta Regionale Femminile** della Liguria, nella quale dal 1998 al 2000 viene eletta nel **Consiglio di Presidenza.**

Nel 2001 è nominata dalla CISL Liguria rappresentante e componente supplente del **Comitato per le Pari Opportunità dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno presso la Prefettura di Genova.**

Nel 2003 designata "**esperta**"della **Commissione Regionale per la realizzazione dei Pari Opportunità in materia di lavoro** della Regione Liguria con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Dall'aprile 2004 nominata in rappresentanza della CISL di Genova componente del **Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile** della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, **carica che tuttora ricopre.**

Dal 2005 componente della **"Rete contro la violenza alle donne"** costituitasi presso la Provincia di Genova in rappresentanza della Cisl.

Componente del Consiglio Generale USR (Unione Sindacale Regionale) e dell'Esecutivo CISL LIGURIA , del Consiglio Generale e dell'Esecutivo UST (Unione Sindacale Territoriale) CISL GENOVA e **Coordinatrice e responsabile delle Donne UST di Genova e USR della Liguria.** Componente del Coordinamento Nazionale Donne CISL.

Riconfermata nei congressi del 2009

Componente del Consiglio Regionale **ADICONSUM** (Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente) negli anni 1995 e 1996.

Vicepresidente Regionale **UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi)** dal novembre 2006 al febbraio 2008, nel giugno 2009 diventa **Componente del comitato tecnico scientifico di UCIIM LIGURIA ONLUS,** già membro del Consiglio Direttivo Regionale e già Presidente Provinciale dell'UCIIM di Genova e Vicepresidente della Sezione di Genova Ponente.

Membro del Consiglio Direttivo del Centro Sudi " Giorgio la Pira" di Genova.

Membro del Consiglio Direttivo e in qualità di Responsabile delle Iniziative Culturali componente dell'esecutivo del CUP (Centro Universitario del Ponente) ONLUS negli anni accademici 1999/2000, 2000/2001,2001/2002, 2002/2003.
Nell'anno accademico 1998/99 già docente presso l'UNITRE (Università delle tre età) sede di Genova - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS .

Riconfermata e tuttora in carica **CONSIGLIERA DI PARITA' SUPPLENTE** della provincia di Genova con D.I. 02/10/2006 **del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali** di concerto con il **Ministro per le Pari Opportunità** pubblicato il 2 ottobre 2006 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Genova, 8 marzo 2010

Loredana Sardi Bottaro

10A15016

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 novembre 2010.

Variazione di denominazione di varietà di barbabietola da zucchero iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17/bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 31567 del 27 marzo 2006, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di barbabietola da zucchero «Mizar»;

Considerato che la denominazione «Mizar» era già stata usata per identificare un'altra varietà della stessa specie precedentemente iscritta al catalogo comunitario;

Vista la nota n. 7784 dell'8 aprile 2010, con la quale il rappresentante legale della società responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Mizar» a «Amateia»;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di barbabietola da zucchero, iscritta con decreto ministeriale n. 31567 del 27 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2006, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

Barbabietola da zucchero

Codice Sian	Attuale denominazione	Nuova denominazione
9308	Mizar	Amateia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A14799

DECRETO 25 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «S.CHI.A. – Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di

autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 16 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 22 del 28 gennaio 2009 con il quale al laboratorio S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (Trapani), via Mons. Audino n. 4 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 novembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (Trapani), via Mons. Audino n. 4, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2010

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 p.to 5.2
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 p.to 2
Anidride solforosa	MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 p.to 2.2
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 p.to 4
Litio	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 p.to 5.2
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Tenore zuccherino	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 p.to 4C
Zuccheri riduttori	PO B001 Rev. 4

10A14800

DECRETO 25 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 24 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 288 del 10 dicembre 2008 con il quale al laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 ottobre 2010 e perfezionata in data 24 novembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2010

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità Fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 p.to 5.2
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido Sorbico	OIV MA-F-AS313-14 -ACISOR 2009 p.to 2
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05 ALCCEN 2009
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 p.to 2.3
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-07-CACHR2 2009 p.to 4
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009 p.to 6
Estratto secco netto, Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 p.to . 4 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 p.to 3.2 (Circ. MIPAF 12/03/2003)
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 p.to 4
Glucosio, Fruttosio e Saccarosio	OIV MA-F-AS 311-08-SACCHA 2009
Glucosio e Fruttosio	OIV MA-F-AS 311-07-GLCFR2 2009
Glucosio e Fruttosio	OIV MA-F-AS 311-02-GLUFRU 2009
Litio	D.M. 12/03/1986 S.O. GU N. 161 14/07/1986 met. XXX pag. 47
Massa Volumica a 20°C - Densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01- MASVOL 2009 p.to 5.2
pH (unità di pH 2,50-7,00)	OIV MA-F-AS313-15-p H 2009
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009 p.to 2
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009 p.to 2
Titolo Alcolometrico	D.M. 12/03/1986 S.O. GU N. 161 14/07/1986 met. II pag. 101
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 p.to 4.C
Titolo alcolometrico volumico potenziale	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 p.to 3.2 + Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 14 + allegato III p.to 15
Titolo alcolometrico volumico totale	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 p.to 4.C+OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 p.to 3.2 + Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 + allegato p.to 15
Umidità	D.M. 12/03/1986 S.O. GU N. 161 14/07/1986 met. I pag. 101
Zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 p.to 3.2
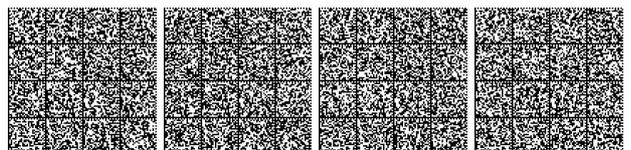
10A14801

DECRETO 25 novembre 2010.

Concessione del periodo di adattamento relativo all'utilizzo della denominazione «Salame tipo Felino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto in particolare l'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale alla denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di cui al paragrafo 5, primo comma del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2007 con il quale è stata accordata, ai sensi dell'art. 5 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Salame Felino»;

Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto 4 giugno 2007che concede, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, un periodo di adattamento di due anni, durante il quale la denominazione «Salame tipo Felino» può essere utilizzata dalle imprese che hanno legalmente commercializzato prodotto denominato «Salame tipo Felino» in modo continuativo nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino» e che hanno sollevato il problema dell'utilizzo nel corso della procedura nazionale di opposizione;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2007, che concede il periodo di adattamento di cui al citato art. 5 del decreto ministeriale 4 giugno 2007 anche alle imprese che hanno commercializzato in modo continuativo il prodotto con denominazioni similari riconducibili alla denominazione «Salame Felino»;

Vista la nota del 29 ottobre 2010, prot. 17135 del 4 novembre 2010, con la quale talune aziende chiedono la proroga del periodo di adattamento concesso con decreto 4 giugno 2007 e s.m.i;

Considerato che il periodo di adattamento in argomento terminerà il 24 dicembre 2010;

Considerato che la protezione a titolo transitorio a livello nazionale concessa alla denominazione «Salame Felino» cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di riconoscimento da parte dell'organismo comunitario;

Considerato che la domanda presentata dall'Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino» intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Salame Felino», ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento (CE) 510/2006, è ancora all'esame dei competenti Servizi della Commissione europea;

Considerato che il periodo di adattamento di cui all'art. 5, paragrafo 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006 può essere accordato per un periodo non superiore a 5 anni;

Ritenuto che tale periodo di adattamento debba essere accordato agli aventi diritto nella fase di vigenza della protezione nazionale transitoria;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione «Salame tipo Felino» - in deroga alle previsioni di cui all'art. 2 del decreto 4 giugno 2007 - può essere utilizzata dalle imprese che abbiano legalmente commercializzato prodotto denominato «Salame tipo Felino» in modo continuativo nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino» ed abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione per il periodo di vigenza del decreto 4 giugno 2007 e comunque per un periodo non superiore ad un anno decorrente dal 24 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 24 dicembre 2010.

Roma, 25 novembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A14804

DECRETO 7 dicembre 2010.

Rettifica del decreto 5 ottobre 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo

sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale datato 5 ottobre 2010, pubblicato nella *G.U.* n. 242 del 15 ottobre 2010, con il quale è stata riconosciuta l'autonoma Denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo d'Abruzzo», nonché approvato il relativo disciplinare di produzione, a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale 2010/2011, a partire dalla corrispondente tipologia prevista dal disciplinare di produzione della citata preesistente Denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo»;

Vista la motivata richiesta presentata dalla Regione Abruzzo intesa ad ottenere lo smaltimento delle etichette riferite alle tipologie dei vini a Denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», di cui al citato D.P.R. 24 maggio 1968 e successive modifiche, qualificate con la menzione tradizionale Cerasuolo, anche per le produzioni provenienti dalla vendemmia 2010/2011, relative alla citata autonoma Denominazione di origine;

Ritenuta accoglibile la predetta istanza, tenuto conto del fatto che le etichette in questione sono da utilizzare per le medesime tipologie di prodotto, senza generare rischi di confusione nei confronti del consumatore circa l'identità dei prodotti;

Ritenuto, pertanto, in accoglimento della predetta richiesta, di dover apportare la conseguente rettifica al citato decreto ministeriale 5 ottobre 2010;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto 5 ottobre 2010 richiamato in premessa, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata «Cerasuolo d'Abruzzo», è integrato dal seguente comma 2:

«2. Per la designazione delle partite di vino a Denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, prodotte in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, possono essere utilizzate, fino al 31 luglio 2011, le etichette riportanti il nome della corrispondente tipologia di cui al disciplinare approvato con D.P.R. 24 maggio 1968 e successive modifiche, come richiamato in premessa, relativo alla Denominazione di origine controllata «"Montepulciano d'Abruzzo".».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A15243

DECRETO 9 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cirò».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria

e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il d.P.R. del 2 aprile 1969, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Cirò» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Vista la domanda, presentata dal Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini a DOC Cirò e Melissa, con sede in Cirò Marina (KR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Cirò»;

Visto il parere favorevole della Regione Calabria sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 187 del 12 agosto 2010;

Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza da parte del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini a DOC Cirò e Melissa, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere l'eliminazione dell'imbottigliamento in zona per le tipologie «classico», «classico superiore» e «classico superiore riserva» di cui all'art. 5, comma 2; nonché l'inserimento nel disciplinare del marchio consortile;

Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza da parte dell'Az. Agr. Francesco M. De Franco ed altri, con sede in Cirò Marina (KR), in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa a modificare la base ampelografica delle tipologie «rosso» e «rosato» di cui all'art. 2, e di ripristinare il valore originario dell'acidità totale minima per tutte le tipologie di cui all'art. 6;

Visto il parere favorevole della Regione Calabria sull'istanza presentata dal Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini a DOC Cirò e Melissa, con esclusione della modifica relativa all'inserimento del marchio consortile, ed il parere negativo della stessa Regione sull'istanza presentata dall'Az. Agr. Francesco M. de Franco ed altri;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 16 novembre 2010, con il quale è stata accolta l'istanza presentata dal Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini a DOC Cirò e Melissa, con esclusione della richiesta relativa all'inserimento nel disciplinare del marchio consortile;

Visto il parere del citato Comitato nazionale, espresso nella riunione del 16 novembre 2010, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dall'Agr. Francesco M. De Franco ed altri;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Cirò» in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Cirò», approvato con d.P.R. del 2 aprile 1969, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Cirò», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Cirò» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CIRÒ"

Articolo 1

La Denominazione di Origine Controllata "Cirò" è riservata al vino rosso, anche nelle tipologie "classico", "classico superiore", "classico superiore riserva", "superiore" e "superiore riserva", ed ai vini rosato e bianco, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.

I vini "Cirò" rosso e rosato devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Gaglioppo minimo 80%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca rossa provenienti dalle varietà idonee alla coltivazione nella regione Calabria da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20% ad esclusione delle varietà Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Sangiovese e Merlot, che possono concorrere fino ad un massimo del 10%.

Il vino "Cirò" bianco deve essere ottenuto da uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Greco bianco minimo 80%,

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca bianca provenienti dalle varietà idonee alla coltivazione nella regione Calabria da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Articolo 3

A. Le uve destinate alla produzione dei vini "Cirò" rosso, anche nelle tipologie "superiore" e "superiore riserva", rosato e bianco devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli

Tale zona è così delimitata:

Prima zona:

Da sud la linea di confine parte dal mare Jonio (Torre Melissa) risale il torrente Perticara fino all'altezza del primo affluente di sinistra che percorre sino a raggiungere la provinciale per Melissa, che attraversa per raggiungere l'acquedotto del Lese; segue questi fino al gruppo di case (all'altezza di Palazzina Caparra), da qui seguendo la strada che le attraversa raggiunge la quota 45 da dove in linea retta, attraverso la Valle di Casa, passa per la quota 96 e raggiunge il confine comunale tra Cirò Marina e Melissa.

Segue quindi il confine comunale di cui sopra in direzione di Timpa Bianca fino in prossimità di quota 166 da dove prende il sentiero verso sud e il crinale che si affaccia su Serra Basilisca passando per le quote 204, 199 e 139, in prossimità di quest'ultima segue il sentiero che costeggia Serra Alivento ed arriva a quota 221 da dove in linea retta attraversa Serra Alivento fino a raggiungere quota 174 e la strada provinciale per Melissa che segue fino a quota 111 da dove in linea retta passa per quota 174 e raggiunge quota 107 attraversando così Serra di Cattica e Serra Graveda. Da quota 107 verso sud passando per le quote 210 e 229 raggiunge quota 314 sul confine comunale tra Melissa e Strogoli, segue tale confine comunale fino a quota 340 sulla strada provinciale Strogoli-Melissa in prossimità di Cozzo Granatello.

Verso nord prosegue per la strada provinciale Melissa-Strogoli fino al bivio per Melissa. A tale bivio prende la strada per San Nicola dell'Alto fino a quota 443 in prossimità di Casa Muzzonetti; da tale quota in linea retta verso nord passa per quota 358 fino a raggiungere il confine

comunale tra Melissa e Carfizzi e segue questo fino alla confluenza dei tre confini di Melissa, Cirò e Carfizzi, di cui segue il confine ovest del comune di Cirò fino a raggiungere la confluenza del confine comunale di Crucoli che segue costeggiando la Serra di Cardacchio e prosegue fino a Monte Lelo da dove segue verso nord il confine tra le province di Catanzaro e Cosenza costeggiando la Serra di Pipino fino in prossimità della quota 107 da dove segue una linea spezzata in direzione sud-est che passa attraverso le quote 228, 227 (contrada Lelo e contrada Sindaco); da quota 227 segue il sentiero fino a raggiungere il torrente Lelo che attraversa per procedere in direzione della quota 206 e seguire l'impluvio tra il Lelo e Canalaggia fino ad intersecare una linea retta tra le quote 128 e 145, linea che segue verso nord-ovest fino a quest'ultima quota; da qui procede sempre nella stessa direzione seguendo una linea spezzata passante per le quote 145, 109, 123. Attraversa la strada Umbriatico-Crucoli e prosegue in linea fino a quota 181.

Dalla quota 181 attraversa il Cammarero ed il Carinello passando per le quote 132, 81, 84, 143 fino a raggiungere il sentiero che passa tra il Carinello e Colle Schino, costeggia a est quest'ultimo seguendo il medesimo sentiero fino ad inserirsi nella strada che costeggia il torrente Sorvito, prosegue quindi lungo tale strada fino al bivio all'altezza della quota 55, dopo di che segue il corso del torrente Sorvito, abbandonandolo dopo aver percorso l'ansa in prossimità di quota 38 per congiungersi alla strada di bonifica Crucoli, strada statale 106.

Segue in direzione sud la strada di bonifica passando alle pendici di Timpa del Ronzo e costeggiando il torrente Sorvito fino a raggiungere a quota 80 (Cugnalicchio) di qui segue il corso d'acqua affluente di destra del torrente Sorvito che passa per le quote 83 e 84 e si congiunge alla strada che attraversa la località Carponetto dove oltrepassata alle pendici la quota 135 e raggiunto l'impluvio abbandonata la strada per prendere il sentiero che costeggia il corso d'acqua fino a raggiungere la quota 171 tra Rorià e Porro; da qui, in direzione nord-est segue il sentiero che costeggia le località Rorià e Pontalemina, passando per le quote 142, 228 e raggiunge San Leo (quota 302); da San Leo in linea retta raggiunge a nord-est, passando per la quota 181, il Carafuno di Cacciapica e lo segue fino alla foce. Dalla foce del Carafuno di Cacciapica la zona è delimitata verso sud dal mare Jonio fino al torrente Perticara.

Seconda zona:

Sita nel comune di Crucoli è delimitata ad est dalla provinciale Torretta-Crucoli partendo dal ponte sito in prossimità dell'acquedotto del Lese a quota 59 nella zona di Madonna di Manipuglia. Segue tale strada in direzione di Crucoli costeggiando l'acquedotto del Lese fino all'incrocio di quota 180; da tale punto segue la strada secondaria e successivamente il sentiero fino al torrente Giardino, costeggiando Casa Scaglia. Risale quindi il torrente Giardino fino all'altezza di quota 143, quindi in direzione ovest segue una linea spezzata passante per le quote 143, 379, 324 da qui segue il sentiero che costeggia Cozzo du Lampo, abbandona quindi il sentiero all'altezza della quota 365 per seguire una linea retta in direzione di Cozzo di Caposerra (quota 352). Dal Cozzo di Caposerra prosegue verso nord passando per le quote 240 e 148, da quest'ultima segue il sentiero in direzione est fino a raggiungere il fosso d'impluvio portante le acque del Frasso che scorre tra Serra Cavallo e le Monache, segue tale corso d'acqua fino a quota 61. Da tale punto segue una linea spezzata verso sud-sud-est passando per le quote 194, 155, 88, attraversa il torrente Giardino, prosegue verso le quote 134 e 59 sulla strada Torretta-Crucoli.

Terza zona:

Sita nel comune di Crucoli in località Piano di Mazza è delimitata partendo da est sulla strada di bonifica Crucoli, strada statale 106 all'altezza della quota 33, segue il sentiero verso sud, passa per la quota 27, giunge al fontanile, prosegue quindi sempre lungo il sentiero fino a quota 87 per giungere al corso d'acqua portante le acque del Frasso; ridiscende tale corso d'acqua fino all'altezza della quota 17, percorre verso est il sentiero fino a raggiungere tale quota e ridiscende in direzione sud, sempre percorrendo il sentiero fino a raggiungere la strada statale Crucoli-strada statale 106 (quota 33).
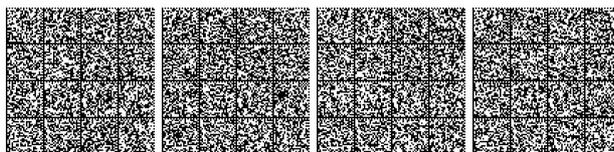
B. Le uve destinate alla produzione dei vini “Ciro” nelle tipologie “classico”, “classico superiore” e “classico superiore riserva” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio dei comuni di Cirò e Cirò Marina.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Cirò” rosso, rosato e bianco devono essere quelle tradizionali della zona o comunque quelle più idonee a conferire ai vini le caratteristiche chimico-fisiche e qualitative necessarie.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o in alternativa, quelli più adatti a conferire alle uve ed ai vini le succitate caratteristiche.

È vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “Cirò” rosso e rosato non deve essere superiore a 11,5 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “Cirò” bianco non deve essere superiore a 12,5 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata purché la produzione non superi il 20% i limiti medesimi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 12 per i vini “Cirò” rosso e rosato e di gradi 10,5 per il vino “Cirò” bianco.

La Regione Calabria, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela delle Denominazioni di Origine dei Vini.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di conservazione, di invecchiamento dei vini “Cirò” rosso, rosato e bianco devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione delimitate dall'articolo 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni possano essere effettuate anche nei comuni il cui territorio comunale ricade solo parzialmente nelle zone di produzione, delimitate all'articolo 3 del presente disciplinare.

La vinificazione e l’affinamento dei vini “Cirò” “classico”, “classico superiore” e “classico superiore riserva” deve avvenire all’interno della zona delimitata all’art. 3 lettera B.

Il vino “Cirò” rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 12 per i vini “Cirò” rosso e rosato e di gradi 10,5 per il vino “Cirò” bianco.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Cirò”.

Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75% l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Il vino “Cirò” rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.

I vini "Cirò" rosso superiore e "Cirò" rosso classico superiore che siano stati sottoposti ad un invecchiamento non inferiore a due anni, possono riportare in etichetta la qualifica di "riserva". Il periodo di invecchiamento decorre a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Articolo 6

I vini di cui all'articolo 1 nell'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Cirò" rosso.

- Colore: rosso rubino, più o meno intenso, con riflessi violacei, con tendenza al granato nelle riserve;
- Odore: gradevole, delicato, intensamente vinoso;
- Sapore: secco, corposo, caldo, armonico, vellutato con l'invecchiamento;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 20 g/l;
- Zuccheri riduttori residui massimo 4 g/l.

"Cirò" rosato.

- Colore: rosè più o meno intenso;
- Odore: delicato e vinoso;
- Sapore: secco, fresco, armonico e gradevole;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 17 g/l;
- Zuccheri riduttori residui massimo 4 g/l.

"Cirò" bianco.

- Colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;
- Odore: armonico, gradevole;
- Sapore: secco, armonico, delicato, caratteristico;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 16 g/l;
- Zuccheri riduttori residui massimo 4 g/l.

I vini "Cirò" rosso e "Cirò" rosso classico provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 13 e che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di gradi 13,5, possono fregiarsi della qualificazione di "superiore".

È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7.

Nell'etichettatura dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Cirò", è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra, scelto, fine, selezionato, vecchio" e similari.

È consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi aziendali, a ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

È consentito l'uso della menzione "vigna" seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla vigente normativa, e, in particolare, che i relativi
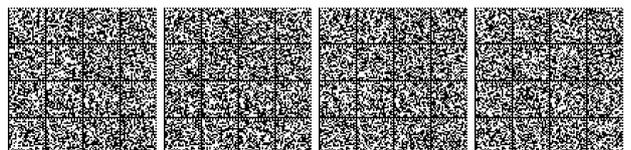
toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Sulle bottiglie od altri recipienti autorizzati contenenti il vino "Cirò" per l'immissione al consumo deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I termini superiore e classico superiore devono seguire in etichetta le parole "Ciro rosso".

Per i vini prodotti nel territorio di cui all'articolo 3 del presente disciplinare ed aventi diritto alla qualifica di classico, è obbligatorio che detta menzione segua la denominazione di origine "Cirò" rosso anche nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per le uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo per la DOC "Cirò" ed i relativi vini sono ammesse le scelte vendemmiali e le riclassificazioni per altre DOC o IGT, qualora la base ampelografica sia compatibile, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 8.

Per i vini "Cirò" è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro.

Le bottiglie od i fiaschi, contenenti vini "Cirò", all'atto dell'immissione al consumo, devono essere, anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento, adeguati ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Per il confezionamento dei vini "Cirò" rosso superiore riserva e rosso classico superiore riserva deve essere usato esclusivamente tappo di sughero raso bocca.

10A15120

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 ottobre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Eurocoop - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Bari.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale la società cooperativa «Eurocoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Ferrarese Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 6 maggio 2010 con la quale il dott. Ferrarese Francesco rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Donato Sciannameo nato a Carbonara di Bari (Bari) il 7 maggio 1967, con studio in Bari, via G.S. Poli n. 21/a, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Eurocoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 maggio 2009, in sostituzione del dott. Ferrarese Francesco, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14945

DECRETO 15 ottobre 2010.

Nomina del commissario liquidatore della «Filippo Turati – Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Sassari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.D. 15 febbraio 2010 con il quale la società cooperativa «Filippo Turati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassari, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il ricorso straordinario proposto al Presidente della Repubblica con cui il sig. Mario Mura, presidente della succitata cooperativa, chiede la nomina di un commissario liquidatore per la presenza di valori patrimoniali immobiliari da liquidare;

Considerato che le doglianze di cui sopra sono state accolte, giusta nota prot. n. 44484 del 6 maggio 2010 che annulla in autotutela la cancellazione del sodalizio dal registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato D.D. 15 febbraio 2010 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la reale situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni patrimoniali appesi alla massa concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stefano Manca, nato a Sassari il 26 dicembre 1936, con studio in Sassari, via Principessa Jolanda n. 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Filippo Turati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassari, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice cvivile con D.D. 15 febbraio 2010.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14946

DECRETO 22 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione alla società OCE – Organismo di Certificazione Europea S.r.l., in Palestrina, quale organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 16 giugno 2010 al n. 72065 con la quale la società OCE - Organismo di Certificazione Europea Srl, con sede legale in via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (Roma), ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;

Viste le integrazioni documentali pervenute, da parte della società, a seguito della richiesta formulata con nota del 29 luglio 2010, n. 99915, acquisite agli atti l'8 novembre 2010, n. 159618;

Ritenuta la documentazione acquisita idonea a dimostrare il possesso dei requisiti minimi cosi come previsti all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Considerato che la società OCE - Organismo di Certificazione Europea Srl, con sede legale in via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (Roma), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

1. La società OCE - Organismo di Certificazione Europea Srl, con sede legale in via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (Roma) è autorizzata, in conformità all'art. 12

del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. La società OCE Srl, è altresì autorizzata a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 93/2000.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società OCE - Organismo di Certificazione Europea Srl, con sede legale in via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (Roma); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società OCE Srl, per un periodo non inferiore a dieci anni.

6. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro, custodito presso la società.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15203

DECRETO 25 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione alla società Istituto ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l., in Rho, quale organismo notificato per la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale comprese nella direttiva 89/686/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1993;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 13 febbraio 2007, n. 8022 con la quale la società Istituto ricerche e collaudi «M. MASINI» S.r.l. con sede legale in via Moscova, 11 - 20017 Rho (Milano), ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa a taluni dispositivi di protezione individuale;

Viste le successive integrazioni documentali prodotte dal richiedente, ed acquisite agli atti rispettivamente con note datate il 17 giugno 2008 al n. 5233, il 7 settembre 2010 al n. 115263;

Rilevato che la documentazione prodotta dalla società Istituto ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l., è conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002;

Considerato che la società Istituto ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro istituito ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992, relativo ai dispositivi di protezione individuali, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 12 ottobre 2010;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Istituto ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l. con sede legale in via Moscova, 11 - 20017 Rho (Milano) è autorizzata, in conformità agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione, rispettivamente ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ed all'attestazione della conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici e la sorveglianza dei sotto elencati dispositivi di protezione individuale di categoria seconda e terza.

Dispositivi di protezione individuale della mano:

1) guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi;

2) guanti di protezione industriale;

3) guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione;

4) guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva.

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto:

1) dispositivi di discesa;

2) dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida;

3) dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile;

4) cordini;

5) assorbitori di energia;

6) cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro;

7) sistemi di arresto caduta;

8) dispositivi anticaduta di tipo retrattile;

9) imbracature per il corpo;

10) connettori;

11) dispositivi di ancoraggio;

12) cinture con cosciali;

13) cinghie di salvataggio;

14) dispositivi di sollevamento per salvataggio;

15) cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro.

Dispositivi di protezione del capo:

1) elmetti di protezione per l'industria;

2) caschi per alpinisti;

3) caschi per la pratica dello sci alpino e dello snowboard;

4) caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle e di pattini a rotelle;

5) elmetti per attività equestri;

6) elmetti per canoa-kayak e sport in acque torrentizie.

Dispositivi di protezione degli occhi:

1) filtri per saldatura e tecniche connesse;

2) filtri ultravioletti;

3) filtri infrarossi;

4) filtri solari per uso industriale;

5) equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura;

6) protettori a rete degli occhi e del viso;

7) maschere per lo sci da discesa;

8) protezione contro gli agenti chimici liquidi;

9) protezione contro prodotti chimici.

Dispositivi di protezione dell'udito:

1) cuffie;

2) inserti;

3) cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria;

4) protettori auricolari;

5) cuffie con risposta in funzione del livello sonoro;

6) cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore;

7) cuffie con comunicazione audio;

8) inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro.

Dispositivi di protezione del corpo:

1) dispositivi di protezione dalle radiazioni per uso medico-diagnostico;

2) indumenti di protezione - Giacche di protezione, protettori del corpo e delle spalle per cavalieri;

3) indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Istituto ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l. con sede legale in via Moscova, 11 - 20017 Rho (Milano); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società Istituto ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l., per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Il mancato esercizio, da parte dell'organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 475/1992, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - si riservano la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2010

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
MASTROPIETRO

10A15201

DECRETO 25 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione alla società ANCCP S.r.l., in Milano, quale organismo notificato per la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale comprese nella direttiva 89/686/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1993;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 29 luglio 2008, con la quale la società ANCCP S.r.l. con sede legale in via Rombon, 11 - 20134 Milano, ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa a taluni dispositivi di protezione individuale;

Viste le successive integrazioni documentali prodotte dal richiedente, ed acquisite agli atti con nota datata il 5 luglio 2010 al n. 83313;

Rilevato che la documentazione prodotta dalla società ANCCP S.r.l., è conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002;

Considerato che la società ANCCP S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro istituito ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992, relativo ai dispositivi di protezione individuali, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 10 agosto 2010;

Decretano:

Art. 1.

1. La società ANCCP S.r.l. con sede legale in via Rombon, 11 - 20134 Milano è autorizzata, in conformità agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione, rispettivamente ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ed all'attestazione della conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici e la sorveglianza dei sotto elencati dispositivi di protezione individuale di categoria seconda e terza:

1) dispositivi di protezione degli occhi con esclusione degli occhiali da sole per protezione da abbagliamento, degli occhiali per sciatori e delle visiere per motociclisti;

2) dispositivi di protezione degli arti inferiori con esclusione delle calzature;

3) dispositivi di protezione degli arti superiori;

4) dispositivi di protezione del corpo con esclusione degli indumenti di protezione contro gli effetti termici da immersione;

5) dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto;

6) indumenti di protezione contro le contaminazioni radioattive.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società ANCCP S.r.l. con sede legale in via Rombon, 11 - 20134 Milano; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempi-

mento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società ANCCP S.r.l. con sede legale in via Rombon, 11 - 20134 Milano, per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Il mancato esercizio, da parte dell'organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 475/1992, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - si riservano la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2010

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
MASTROPIETRO

10A15202

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Puernol»

Con la determinazione n. aRM - 82/2010-794 del 17 novembre 2010, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta «Bruno farmaceutici S.p.a.», l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: PUERNOL;

confezioni:

012526012 - descrizione: «BB sciroppo 160 ml 2,5%»;

012526024 - descrizione: «10% gocce orali soluzione» flacone 30 ml.

10A15008

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Natovit»

Con la determinazione n. aRM - 83/2010-794 del 17 novembre 2010, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta «Bruno farmaceutici S.p.a.», l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: NATOVIT;

confezioni:

008174029 - descrizione «100 U.I. capsule molli» 15 capsule;

008174031 - descrizione «100 U.I. capsule molli» 30 capsule.

10A15009

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimesulide Aurobindo»

Con la determinazione n. aRM - 92/2010-3199 del 26 novembre 2010, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta «Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.», l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: NIMESULIDE AUROBINDO;

confezioni:

029125010 - descrizione «100 mg compresse» 30 compresse;

029125022 - descrizione «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine.

10A15010

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Hospira»

Con la determinazione n. aRM - 86/2010-2857 del 17 novembre 2010, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta «Hospira Italia S.r.l.», l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: OXALIPLATINO HOSPIRA;

confezioni:

037393016 - descrizione «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro 50 mg polvere;

037393028 - descrizione «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro 100 mg polvere.

10A15011

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicardipina Dorom»

Con la determinazione n. aRM - 84/2010-7071 del 17 novembre 2010 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta DOROM S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: NICARDIPINA DOROM;

confezione 033608011;

descrizione: «20 MG COMPRESSE» 30 COMPRESSE;

farmaco: NICARDIPINA DOROM;

confezione 033608023:

descrizione: «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato.

10A15012

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi dell' articolo 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 dicembre 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal dott. Paolo PAGLIARO e dal Prof. Avv. Luigi MELICA delegati dei Comuni di: Alliste (delibera n. 42 del 9/12/2010), Andrano (delibera n. 47 del 13/12/2010), Aradeo (delibera n. 28 del 10/11/2010), Arnesano (delibera n. 43 del 26/11/2010), Avetrana (delibera n. 28 del 01/10/2010), Calimera (delibera n. 41 del 30/09/2010), Carpignano (delibera n. 30 del 10/11/2010), Cellino San Marco (delibera n. 54 del 28/10/2010), Collepasso (delibera n. 51 del 03/11/2010), Copertino (delibera n. 54 del 09/12/2010), Erchie (delibera n. 35 del 05/10/2010), Francavilla Fontana (delibera n. 50 del 1/10/2010), Galatina (delibera n. 45 del 17/11/2010), Giuggianello (delibera n. 25 del 30/11/2010), Guagnano (delibera n. 30 del 20/10/2010), Latiano (delibera n. 69 del 22/11/2010), Lequile (delibera n. 49 del 29/11/2010), Manduria (delibera n. 85 del 27/11/2010), Maruggio (delibera n. 23 del 28/09/2010), Montesano Salentino (delibera n. 31 del 13/12/2010), Otranto (delibera n. 54 del 28/10/2010), Poggiardo (delibera n. 20 del 11/10/2010), Presicce (delibera n. 42 del 19/11/2010), Racale (delibera n. 46 del 07/10/2010), Salve (delibera n. 40 del 16/12/2010), San Michele Salentino (delibera n. 31 del 29/11/2010), San Pietro in Lama (delibera n. 49 del 18/10/2010), Santa Cesarea Terme (delibera n. 64 del 4/11/2010), Scorrano (delibera n. 24 del 7/10/2010), Sogliano Cavour (delibera n. 29 del 27/10/2010), Spongano (delibera n. 17 del 30/11/2010), Statte (delibera n. 72 del 14/12/2010), Supersano (delibera n. 42 del 29/11/2010), Surano (delibera n. 40 del 14/12/2010), Surbo (delibera n. 49 del 30/11/2010), Taranto (delibera n. 139 del 15/11/2010), Torchiarolo (delibera n. 50 del 29/11/2010), Torre Santa Susanna (delibera n. 48 del 29/11/2010), Torricella (delibera n. 29 del 21/10/2010), Tughe (delibera n. 36 del 10/11/2010), Ugento (delibera n. 96 del 11/12/2010 e n. 257 del 17/12/2010), Veglie (delibera n. 63 del 28/09/2010), Vernole (delibera n. 20 del 30/09/2010), di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che il territorio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto e quindi anche il territorio del Comune di cui siete cittadini sia separato dalla Regione Puglia per formare una Regione a sé stante denominata Regione Salente?».

Il dott. Paolo PAGLIARO e il prof. Avv. Luigi MELICA dichiarano di eleggere domicilio in Roma - Via Claudio Monteverdi n. 20, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Codacci Pisanelli - tel. 0684242223.

10A15384

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Leon (Nicaragua)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*omissis*);

Decreta:

Il sig. Jose' Martin Vargas Mantica, Vice Console onorario in Leon (Nicaragua), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Managua degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Managua delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Managua, dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Managua degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata di Managua);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;
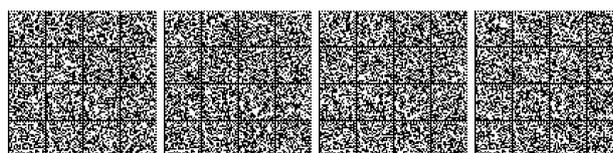
i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Managua della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Leon;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Managua;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Managua della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Managua delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Leon;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Managua, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Managua;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Managua;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Leon, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Managua;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A14585

Soppressione dell'Agenzia consolare d'Italia a Mannhein e modifica del Consolato Generale d'Italia a Stoccarda.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(*omissis*);

Considerata la necessità di sopprimere l'Agenzia consolare d'Italia in Mannheim e di attribuire le relative competenze, territoriali e funzionali, al Consolato Generale d'Italia a Stoccarda nel quadro del predetto processo di razionalizzazione;

(*omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 2010 è soppressa l'Agenzia Consolare d'Italia a Mannheim.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 2010 la circoscrizione consolare del Consolato Generale d'Italia a Stoccarda è così modificata: il land Baden-Wurttemberg, escluso il distretto di Friburgo.

(*Omissis*).

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 25 ottobre 2010

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A14586

Soppressione del Consolato d'Italia a Durban (Sud Africa) e modifica della circoscrizione consolare del Consolato Generale d'Italia a Johannesburg (Sud Africa).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(*omissis*);

Considerata la necessità di sopprimere il Consolato d'Italia a Durban (Sud Africa) e di attribuire le relative competenze, territoriali e funzionali, al Consolato Generale d'Italia a Johannesburg (Sud Africa) nel quadro del predetto processo di razionalizzazione;

(*omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 2010 è soppresso il Consolato d'Italia a Durban (Sud Africa).

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 2010 la circoscrizione consolare del Consolato Generale d'Italia a Johannesburg (Sud Africa) è così modificata: la provincia del Gauteng (con esclusione del distretto di Pretoria), la provincia del Mpumalanga, la provincia del Free State, la provincia del Limpopo, la provincia del North West, la provincia del Kwa-Zulu Natal.

(*Omissis*).

Art. 7.

Il presente decreto srà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 25 ottobre 2010

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A14587

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario di Charlotte (Stati Uniti).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Claudio Carpano, console onorario in Charlotte (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Filadelfia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Charlotte;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

j) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Charlotte;

l) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Filadelfia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Charlotte, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il vice Direttore generale
VARRIALE

10A15015

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Provvedimento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, per il progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 780 MW, localizzato nel Comune di Venafro presentato da «Molisenergy», in Napoli.

Con il decreto n. 0000843 del 18 novembre 2010 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 780 MW, localizzato nel comune di Venafro, proponente Molisenergy s.r.l. con sede in Centro Direzionale, Isola E7 - 80143 Napoli.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10 legge 7 agosto 1990, n. 241 e seguenti modifiche ed integrazioni.

10A14584

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasferimento delle abilitazioni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione originariamente rilasciate a «Rina S.p.a.», a «Rina Service S.p.a.» in conseguenza del conferimento di un ramo d'azienda.

Con provvedimento dirigenziale datato 1° dicembre 2010 è stato disposto il trasferimento delle abilitazioni, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», ai fini dell'espletamento dell'attestazione della conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, originariamente rilasciate a «RIGA S.p.A.» con i decreti dirigenziali n. 065 dell'11 giugno 2007, n. 070 del 3 agosto 2007, n. 089 del 21 dicembre 2007 e n. 122 del 17 giugno 2009, a «RINA Services S.p.A.», con sede in Genova, via Corsica n. 12, in conseguenza del conferimento di un ramo d'azienda.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

10A15083
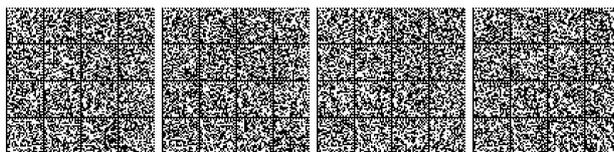
MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Unidox 10% Premix 100 mg/g».

Decreto n. 117 del 12 novembre 2010

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini UNIDOX 10% PREMIX 100 mg/g.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via G. Di Vittorio, 36 - codice fiscale n. 00807120159.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società SP Veterinaria, S.A., nello stabilimento sito in Ctra. Reus-Vinyols, km 4,1 – 43330 Riudoms (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104194016;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104194028.

Composizione:

100 g di polvere contengono: principio attivo: doxiciclina (iclato) 10 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche:

suini: trattamento delle malattie respiratorie, della polmonite enzootica e della micoplasmosi causate da batteri gram-*Bordetella Bronchyseptica*; *Pasteurella multocida* e *Mycoplasma hyopneumoniae* sensibili alla doxiciclina.

Tempi di attesa:

suini: carni e visceri: 5 giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo inserimento nel mangime: 3 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14588

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Socatil».

Decreto n. 116 del 10 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario SOCATIL (medicinale veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale n. 01305480350.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra n. 9.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 2 siringhe da 100 g - A.I.C. n. 100132063.

Composizione: una siringa da 100 g contiene:

principi attivi: formosulfatiazolo 50 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (cavalli non *DPA)*.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle lesioni chirurgiche e traumatiche della cute e dei tessuti molli.

Tempi di attesa: non pertinente.

Non somministrare a cavalli allevati a scopo alimentare.

Per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 5 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14589

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica della Denominazione di origine controllata «Controguerra» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Controguerra»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 16 novembre 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CONTROGUERRA"

Articolo 1

Denominazione e vini

La Denominazione di Origine Controllata "Controguerra", è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Controguerra" rosso;
"Controguerra" rosso riserva;
"Controguerra" rosato;
"Controguerra" bianco;
"Controguerra" novello;
"Controguerra" spumante metodo classico;
"Controguerra" bianco passito;
"Controguerra" rosso passito;
"Controguerra" Merlot;
"Controguerra" Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
"Controguerra" Passerina;
"Controguerra" Chardonnay;
"Controguerra" Pecorino.

Articolo 2

Base ampelografica

I vini della Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

"Controguerra" rosso, anche nella tipologie riserva e novello, e "Controguerra" rosato:

Montepulciano nero minimo 70%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%, presenti in ambito aziendale;

"Controguerra" bianco:

Trebbiano toscano e/o abruzzese minimo 50%

Passerina minimo 10%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;

"Controguerra" passito bianco:

Trebbiano toscano e/o abruzzese, Malvasia, Passerina, da soli o congiuntamente: minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;

"Controguerra" passito rosso:

Montepulciano nero minimo 70%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%, presenti in ambito aziendale;

"Controguerra" spumante metodo classico:

Trebbiano toscano e/o abruzzese: minimo 60%;

Chardonnay, Verdicchio, Pecorino, da soli o congiuntamente minimo 30%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

La Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" con la menzione di uno dei seguenti vitigni "Merlot", "Passerina", "Chardonnay", "Pecorino", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno;

possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, presenti in ambito aziendale.

La Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" con la menzione del vitigno "Cabernet" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon;

possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, presenti in ambito aziendale.

Articolo 3

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella, tutti in provincia di Teramo.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo ai sensi della normativa vigente, unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adeguata con esclusione dei fondo valle, con altitudine non superiore ai 440 metri s.l.m. e buona sistemazione idraulico – agraria.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, in annate siccitose.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti sono esclusi i sistemi espansi (pergola abruzzese) ed il numero delle viti non deve essere inferiore a 3.000 ceppi/ettaro, e la produzione media per ceppo non deve superare i kg. 4,8 per i vini rossi e Kg. 5,6 per i vini bianchi, fermo restando i limiti di resa uva ad ettaro indicate al successivo comma.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 12 t/ettaro per i vini rossi e rosati, con o senza indicazione di vitigno, e le 14 t/ettaro per i vini bianchi, con o senza indicazione di vitigno.

Fermi restanti i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla superficie effettivamente coperta dalle viti e/o al numero di ceppi presenti.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC "Controguerra" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%, qualora superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite l'intera partita perde il diritto alla Denominazione di Origine Controllata "Controguerra".

La resa massima dell'uva per la tipologia "passito" non deve superare per il vino finito il 45%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

"Controguerra" rosso, nelle varie tipologie con o senza indicazione di vitigno, e "Controguerra" rosato: 11,50% vol;

"Controguerra" rosso riserva: 12,00% vol;

"Controguerra bianco", nelle varie tipologie con o senza indicazione di vitigno: 11,00% vol.

Nel caso di rivendicazione del termine "vigna" non può essere effettuato alcun tipo di arricchimento.

Articolo 5

Norme di vinificazione ed elaborazione

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento/affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini di cui sopra le loro specifiche caratteristiche.

Per la elaborazione del "Controguerra" spumante metodo classico può essere utilizzata esclusivamente la tecnica della rifermentazione in bottiglia.

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" bianco e "Controguerra" rosato non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, mentre il vino "Controguerra" rosso non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" rosso riserva, può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, a decorrere dal 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" spumante metodo classico deve subire prima dell'immissione al consumo un periodo minimo di permanenza sulle fecce di diciotto mesi; per il millesimato il periodo minimo è di ventiquattro mesi. Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve può essere designato in etichetta "novello", purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 30%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Nella vinificazione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" passito nelle due tipologie bianco e rosso, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento in locali (è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata) e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 24,00% vol;

L'uva può essere ammostata non prima del 15 novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Tuttavia qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario la Regione Abruzzo su richiesta documentata dai produttori interessati può autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 15 novembre.

Il vino può essere posto in commercio ad iniziare dal 1° dicembre dell'anno successivo alla
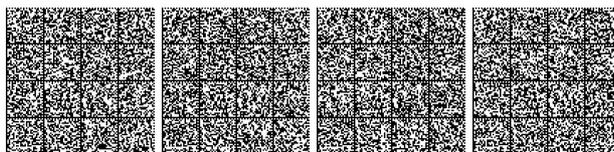
vendemmia.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" passito, sia bianco che rosso, se invecchiato per 30 mesi a decorrere dal 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia in caratelli di capacità massima di 500 litri, può portare in etichetta la menzione "Annoso".

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllate compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative all'area interessata.

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Controguerra" rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, intenso;
sapore: secco, leggermente tannico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

"Controguerra" rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: etereo, fine, persistente;
sapore: asciutto, leggermente tannico, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

"Controguerra" rosato:
colore: rosa ciliegia più o meno carico;
odore: vinoso, fruttato, gradevole;
sapore: asciutto, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

"Controguerra" rosso novello:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato;
sapore: secco, sapido, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

"Controguerra" bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: fruttato;
sapore: asciutto, con leggero retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

"Controguerra" spumante metodo classico:
spuma: perlage fine e persistente;
odore: giallo paglierino più o meno intenso;
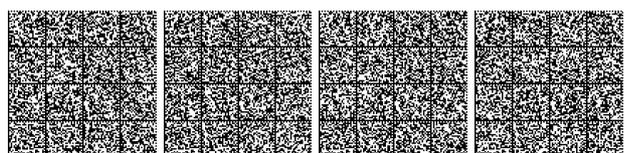
profumo: fine e persistente;
sapore: da brut natur a dry, fresco, pieno, lungo, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

"Controguerra bianco passito":
colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso;
odore: etereo, caratteristico;
sapore: da secco ad amabile, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

"Controguerra rosso passito":
colore: da rosso rubino intenso al granato;
odore: etereo, caratteristico;
sapore: amabile, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

"Controguerra Merlot":
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

"Controguerra Cabernet":
colore: rosso rubino ;
odore: erbaceo, caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

"Controguerra Passerina":
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: tenue;
sapore: asciutto, fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

"Controguerra Chardonnay":
colore: giallo paglierino poco intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

"Controguerra Pecorino":
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
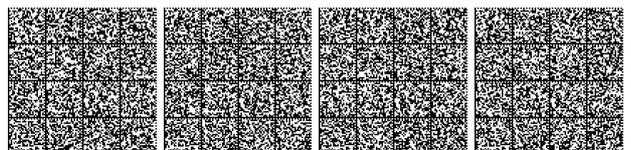
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

I vini "Controguerra" eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno possono rivelare lieve sentore di legno.

Articolo 7

Designazione e presentazione

Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" è facoltativa la specificazione aggiuntiva riferendosi al colore; detta specificazione, se usata, e quelle riferendosi ad un vitigno, devono essere apposte subito dopo la Denominazione di Origine Controllata "Controguerra".

La specificazione aggiuntiva "riserva" deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata, e non può essere intercalata tra quest'ultima e la denominazione "Controguerra". In ogni caso la specificazione "riserva" deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la stessa DOC.

Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività dell'imbottigliatore quali: viticoltore, tenuta, podere, cascina e altri similari, sono consentiti in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Nella designazione e presentazione di tutti i vini a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" deve figurare l'annata di produzione delle uve.

È consentito l'uso di identificazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne", dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché:

tale menzione sia iscritta nella "lista positiva" della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto dell'iscrizione allo schedario viticolo;

che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Art 8

Confezionamento

Tutti i vini a Denominazione di Origine Controllata "Controguerra" di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità da 0,187- 0,375- 0,750- 1,000- 1,500- 3,000 litri e devono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. È consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. Per il "Controguerra" rosso riserva è consentito solo l'uso del tappo di sughero. Per il "Controguerra" spumante metodo classico è obbligatorio il tappo di sughero a fungo, con il tradizionale ancoraggio a gabbietta.

10A15185
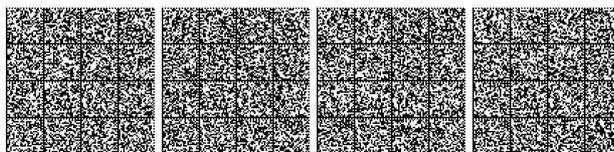
REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 31 del 25 novembre 2010

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 per gli eccezionali eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della regione Toscana;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 31 del 25 novembre 2010 ha:

1) rimodulato il Piano degli interventi;

2) determinato le percentuali di contributo;

3) approvato gli elenchi di contributi ammessi a finanziamento;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 1° dicembre 2010 parte prima.

10A15013

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-298) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.